



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le novità del bilancio d'esercizio 2015

(Circolare n. 6 del 29 marzo 2016)

Indice

1. Premessa	3
2. Novità del D.Lgs. n. 139/2015	3
2.1. Costi di ricerca e pubblicità	6
2.2. Comparabilità dei bilanci	7
2.3. Rendiconto finanziario	9
3. Effetti delle novità fiscali	11
3.1. Super ammortamento	11
3.2. Previsione di assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci	13
3.3. Rivalutazione dei beni d'impresa	15
3.4. Perdite su crediti	19
3.5. Credito d'imposta Irap	20
3.6. Riduzione dell'aliquota Ires	21

1. Premessa

Le novità che interessano la redazione del bilancio d'esercizio 2015 attengono principalmente a due aspetti, il primo dei quali è rappresentato dalle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che – sebbene siano formalmente applicabili a partire dal periodo d'imposta iniziato lo scorso 1° gennaio 2016 – possono influenzare anche la predisposizione del bilancio 2015.

Il secondo profilo di innovazione afferisce, invece, all'effetto di alcune disposizioni di natura tributaria, introdotte, in particolare, dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Novità del D.Lgs. n. 139/2015

L'art. 6 del D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato alcune significative modifiche al codice civile, prevedendo:

- il **principio di rilevanza**, secondo cui *"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"* (art. 2423, co. 4, c.c.);
- il **principio di prevalenza della sostanza** dell'operazione o del contratto nella rilevazione e presentazione delle voci (art. 2423, co. 1-*bis*, c.c.), secondo la declinazione pratica che sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili;
- una specifica forma di bilancio per le c.d. **micro imprese (art. 2435-ter c.c.)**, rappresentate dalle società che – nell'esercizio della costituzione o, successivamente, per due esercizi consecutivi – non superano almeno due dei ridotti limiti dell'attivo patrimoniale (euro 175.000), dei ricavi delle vendite di beni e prestazioni di servizi (euro 350.000) e dei dipendenti occupati in media (5 unità). Tali società potranno usufruire di rilevanti semplificazioni, come l'**esonero** dalla redazione della **nota integrativa** – con obbligo, tuttavia, di riportare in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dagli artt. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), e 2428, co. 3, nn. 3) e 4), c.c. – e del **rendiconto finanziario**;
- la parziale rettifica della disciplina prevista per il **bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)**, con particolare riguardo alla **soppressione dell'esplicita esposizione**, nello stato patrimoniale attivo, degli **ammortamenti** e delle **svalutazioni** delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché all'eliminazione – analogamente al bilancio ordinario – dell'area straordinaria del conto economico. È, inoltre, stabilito l'**esonero dalla redazione del rendiconto finanziario**;
- l'integrazione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico con riguardo ai rapporti con le

- imprese controllate dalla controllante** delle società che redige il bilancio d'esercizio (partecipazioni, crediti, debiti, proventi da partecipazione o finanziari);
- l'eliminazione della possibilità di capitalizzazione dei **costi di ricerca e pubblicità** e l'ammortamento dei costi di sviluppo sulla base della vita utile oppure, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni (con possibile necessità di adeguare il piano di ammortamento a partire dal 1° gennaio 2016);
 - la modifica della disciplina dell'**ammortamento dell'avviamento**, che dovrà essere effettuato sulla base della **vita utile**. Qualora quest'ultima non possa essere stimata attendibilmente, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni: in ogni caso, il periodo di ammortamento deve essere illustrato in nota integrativa;
 - l'obbligo di valutazione – per le sole imprese che redigono il **bilancio d'esercizio in forma ordinaria** – al **costo ammortizzato** dei **titoli immobilizzati**, ove applicabile (art. 2426, co. 1, n. 1), c.c), così come dei crediti e dei **debiti**, tenendo conto del fattore temporale (c.d. *attualizzazione*) e, per quanto riguarda i **crediti**, del **valore presumibile di realizzo** (art. 2426, co. 1, n. 8), c.c.). Contestualmente, è stato eliminato, nella voce "**Ratei e risconti**", il riferimento agli **aggi** e ai **disaggi**, in quanto non più necessari per effetto dell'adozione del criterio del costo ammortizzato. Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** potranno continuare a valutare i titoli immobilizzati al costo, i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al valore nominale;
 - l'obbligo di iscrizione nello stato patrimoniale (ad eccezione delle micro-imprese) degli **strumenti finanziari derivati**, anche quelli di copertura, al loro *fair value*. In particolare, se quest'ultimo risulta positivo alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà essere iscritto nell'attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4) "Strumenti derivati attivi") o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce C.III.5) "Strumenti derivati attivi"). Diversamente, qualora il *fair value* sia **negativo**, l'iscrizione sarà effettuata nello stato patrimoniale passivo, alla voce B.3) "Strumenti derivati passivi". Sono, inoltre, previste apposite voci nel patrimonio netto (voce A.VII) "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi") e nel conto economico, tra le rettifiche di valore delle attività finanziarie (voci D.18.d) e D.19.d), per tenere conto delle rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati). È stato altresì introdotto il criterio di valutazione degli strumenti finanziari derivati (art. 2426, co. 1, n. 11-*bis*), c.c.) e modificato il regime di informativa in nota integrativa (art. 2427-*bis* c.c.);
 - la correzione del criterio di valutazione delle **attività e passività in valuta estera**, previsto dall'art. 2426, co. 1, n. 8-*bis*), c.c., per effetto del quale "*le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie*

devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”;

- l’iscrizione delle **azioni proprie** a diretta **riduzione del patrimonio netto**, che non saranno, quindi, più iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale. A tale fine, sono stati modificati l’art. 2357-ter c.c. e la **composizione del patrimonio netto**, eliminando la voce A.VI) “Riserva per azioni proprie in portafoglio” e inserendo la **voce A.X) “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”**. Nel caso di azioni proprie iscritte nel **bilancio dell’esercizio 2015**, a partire dal 1° gennaio 2016 si dovrà procedere all’**eliminazione della “Riserva per azioni proprie in portafoglio”** – la contropartita è una riserva disponibile, analogamente a quanto effettuato in sede di costituzione della riserva per azioni proprie – **e della voce “Azioni proprie”**, iscritte nell’attivo patrimoniale, istituendo la “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”: nella **nota integrativa del bilancio dell’esercizio 2016**, si dovrà, poi, fornire un’adeguata informativa, con riferimento alla disciplina della **comparabilità dei bilanci** (art. 2423-ter, co. 5, c.c.) e alle **variazioni intervenute nel patrimonio netto**;
- l’**eliminazione dei conti d’ordine**, in quanto la relativa informativa è già fornita nella nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 9, c.c., secondo cui deve essere esposto *“l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”*;
- l’**abrogazione dell’area straordinaria del conto economico**;
- la modifica al **contenuto della nota integrativa**, in particolare per tenere conto delle suddette novità normative, ma non solo. È stato, infatti, riformulato anche il n. 16) dell’art. 2427, co. 1, c.c., per effetto del quale deve essere indicato *“l’ammontare dei **compensi**, delle **anticipazioni** e dei **crediti** concessi agli **amministratori** e ai **sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente **rimborsati**, **cancellati o oggetto di rinuncia**, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”*. Altre novità sono rappresentate dall’introduzione dell’obbligo di indicare, anche nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, co. 5, c.c.), **la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio** (art. 2427, co. 1, n. 22-*quater*), c.c.) – e contestuale eliminazione della medesima informativa dalla relazione sulla gestione (art. 2428, co. 3, n. 5), c.c.) – nonché la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio o di copertura della perdita (art. 2427, co. 1, n. 22-*septies*), c.c.). È stato, inoltre, stabilito che *“Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto*

economico (art. 2427, co. 2, c.c.);

- l'obbligo di redazione del **rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.)** per le imprese che redigono il **bilancio d'esercizio in forma ordinaria** (art. 2423, co. 1, c.c.);

Le suddette modifiche normative, come anticipato, sono **applicabili a partire dal bilancio dell'esercizio iniziato il 1° gennaio 2016** (art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 139/2015), ma **alcune** di esse possono avere già un **impatto sul bilancio del periodo amministrativo 2015**, come nel caso dei **costi di ricerca e pubblicità** o del **rendiconto finanziario**. Le modifiche normative porranno, inoltre, un problema di rispetto del principio di **comparabilità dei bilanci**, in quanto il rendiconto dell'esercizio 2016 avrà degli schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto economico parzialmente diversi da quelli del precedente esercizio 2015.

2.1. Costi di ricerca e pubblicità

Considerato che, a partire dall'esercizio iniziato lo scorso 1° gennaio 2016, i costi di ricerca e pubblicità – **a differenza di quelli di sviluppo** – non potranno essere più capitalizzati, nel bilancio del periodo amministrativo 2015 si pongono essenzialmente due dubbi operativi, riguardanti il trattamento di tali oneri **iscritti nel precedente bilancio** e quelli **sostenuti nel corso dell'esercizio 2015**. Sotto il primo profilo, si dovrebbe ritenere – in attesa degli opportuni chiarimenti dell'Oic, a norma dell'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 139/2015 – che i costi di ricerca e pubblicità iscritti nell'attivo patrimoniale dell'esercizio 2015 debbano essere **eliminati, a partire dal 1° gennaio 2016**, mediante imputazione a **conto economico** – in base all'Oic 29, ma non più nell'area straordinaria come dallo stesso indicato, in quanto eliminata dal conto economico dell'esercizio iniziato il 1° gennaio 2016, bensì nell'area ordinaria (ad esempio, nella voce B.10.c) "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni") – oppure direttamente **in diminuzione degli utili a nuovo** (Ias 8), ovvero direttamente a patrimonio netto. In altri termini, i **costi di ricerca e pubblicità già capitalizzati nel bilancio 2014** vengono **ammortizzati anche nel rendiconto dell'esercizio 2015**, secondo l'originario piano di ammortamento, mentre il valore residuo, in mancanza dei presupposti per la svalutazione per perdita durevole (Oic 9), verrà eliminato – nei termini sopra indicati, o da quelli diversi che saranno indicati dall'Oic – a partire dal bilancio 2016: l'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015 **non contiene, infatti, disposizioni transitorie** che consentano di completare l'originario piano di ammortamento dei costi di ricerca e pubblicità, a differenza di quanto, invece, previsto per l'ammortamento dell'avviamento e l'applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato a titoli immobilizzati, crediti e debiti. Sarà altresì necessario fornire un'**adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2015**, al fine di evidenziare l'**effetto negativo** prodotto dal D.Lgs. n. 139/2015 sul **patrimonio netto al 1° gennaio 2016**, se significativo, indipendentemente dalla circostanza che si determini una perdita del capitale sociale: si tratta, infatti, di una situazione assimilabile ad eventi che modificano situazioni esistenti alla data di

bilancio – ma che non richiedono una variazione nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo (Oic 29) – e la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Per quanto concerne, invece, i **costi di ricerca e pubblicità sostenuti nel corso dell'anno 2015**, si dovrebbero imputare direttamente a **conto economico**, non essendo prospettabile un piano di ammortamento pluriennale per gli stessi, considerato che il 1° gennaio 2016 – ovvero il giorno successivo alla data di riferimento del bilancio 2015 nel quale sarebbero capitalizzati tali oneri – dovrebbero essere eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale: rimarranno, invece, ancora capitalizzabili i costi di sviluppo. A questo proposito, si ricorda che, ai fini della qualificazione di costo di ricerca o sviluppo, l'**Oic 24** precisa che:

- la **ricerca** applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto;
- lo **sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

A questo proposito, si segnala, inoltre, che – secondo il principio contabile internazionale **Ias 38, par. 57** – la qualificazione di una spesa di ricerca come **costo di sviluppo** è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di alcune **condizioni**:

- la possibilità tecnica al completamento dell'attività immateriale in modo che essa sia disponibile per l'uso o la vendita;
- l'intenzione di **completare l'attività immateriale per l'uso o la vendita**;
- la capacità di **usare o vendere l'attività immateriale**;
- il modo in cui l'attività immateriale genererà **probabili benefici economici futuri**;
- l'esistenza di un mercato oppure, se utilizzata per fini interni, l'utilità effettiva di tale attività immateriale;
- la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate sia per completare lo sviluppo dell'attività che per il suo utilizzo o vendita;
- la capacità di **valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale** durante il proprio sviluppo o completamento.

2.2. Comparabilità dei bilanci

L'art. 2425-ter, co. 5, c.c. stabilisce che *"per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e*

l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa': in senso conforme, si esprime anche il principio contabile nazionale Oic 12, par. 125-128.

Conseguentemente, in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2016, in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 – applicabili agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 – si potrebbero porre evidenti problemi di rispetto del principio di comparabilità (art. 2425-*ter*, co. 5, c.c.), in quanto **il bilancio 2015 potrebbe esporre alcuni elementi che non saranno previsti nel bilancio 2016**, come, ad esempio, i **costi di ricerca e pubblicità** nell'attivo patrimoniale, i **conti d'ordine** in calce allo stato patrimoniale o **l'area straordinaria del conto economico**.

I **conti d'ordine** saranno, infatti, **eliminati dallo stato patrimoniale**, a partire dall'esercizio iniziato il 1° gennaio 2016, e la relativa informativa dovrà essere fornita in **nota integrativa**, previo svolgimento di alcune specifiche attività:

- lo **storno**, in sede di apertura dei conti relativi all'esercizio 2016, dei rischi e degli impegni assunti dall'impresa, nonché dei beni di terzi presso la stessa;
- l'analisi della **composizione dei conti d'ordine** risultanti dal bilancio del periodo amministrativo 2015, e l'acquisizione delle **informazioni da inserire nella nota integrativa** del bilancio dell'esercizio 2016. Considerato che i valori emergenti dal bilancio dell'esercizio 2015 non saranno comparabili con quelli del periodo amministrativo 2016, né adattabili, si dovrà fornire un'adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio d'esercizio 2016.

I proventi e gli oneri di natura non ricorrente (**plusvalenze o minusvalenze straordinarie**, ecc.) di competenza dell'esercizio 2016, come anticipato, saranno iscritti nell'area ordinaria del conto economico, ovvero nelle macroclassi A) e B) dello schema di cui all'art. 2425 c.c.: nella nota integrativa, dovrà, tuttavia, essere indicato *"l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"* (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.). A tale fine, è consigliabile fornire un'apposita informativa già **nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2015**, evidenziando il dettaglio dei componenti straordinari di reddito.

La novità normativa sarà, quindi, suscettibile di generare alcune **significative problematiche operative**, soprattutto ai fini della comparabilità dei bilanci 2015-2016:

- le modalità di imputazione dell'effetto del **cambiamento di criterio di valutazione**, che sino al bilancio 2015 viene iscritto nell'area straordinaria del conto economico, in ossequio al principio contabile nazionale Oic 29;
- la rappresentazione, nel bilancio dell'esercizio 2016, dei **proventi e degli oneri iscritti nell'area straordinaria 2015**.

Analogamente, un problema di comparabilità e, quindi, di adeguamento si porrà per quegli elementi di cui è prevista l'**esplicita indicazione del bilancio dell'esercizio 2016**, a differenza del precedente periodo amministrativo 2015: è il caso, ad esempio, dei saldi patrimoniali ed economici dei rapporti intrattenuti con le **imprese controllate dalla controllante** delle società che redige il bilancio

d'esercizio (partecipazioni, crediti, debiti, proventi da partecipazione o finanziari). A tale fine, è consigliabile fornire un'apposita informativa già **nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2015**, evidenziando le relazioni intercorse con le imprese controllate dalla controllante.

2.3. Rendiconto finanziario

L'esigenza di garantire l'osservanza della **comparabilità dei bilanci 2015-2016** riguarda, come anticipato, anche il rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.), limitatamente alle imprese che ne saranno obbligate a partire dal rendiconto dell'esercizio iniziato il 1° gennaio 2016, ovvero le società che predispongono il **bilancio in forma ordinaria** (art. 2423, co. 1, c.c.). Conseguentemente, potrebbe essere opportuno elaborare già il rendiconto finanziario dell'esercizio 2015, in modo da avere i relativi dati in occasione della redazione del bilancio del periodo amministrativo 2016, coerentemente con quanto già raccomandato dal principio contabile nazionale Oic 10.

Sotto il profilo operativo, si segnala che il codice civile, così come novellato dal D.Lgs. n. 139/2015, non stabilisce, tuttavia, una forma obbligatoria di rendiconto finanziario – a differenza dello stato patrimoniale e del conto economico – limitandosi a delinearne alcuni **contenuti essenziali**: l'**art. 2425-ter c.c.** dispone, infatti, che *"Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci"*. La normativa è, pertanto, allineata con lo schema previsto dal principio contabile nazionale Oic 10:

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

- + Imposte sul reddito
- + Interessi passivi
- Interessi attivi
- Dividendi
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività
- + Minusvalenze da alienazioni

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sui redditi, interessi, dividendi, plusvalenze e minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

- + Accantonamenti ai fondi
- + Ammortamenti delle immobilizzazioni
- + Svalutazioni per perdite durevoli di valore
- Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

- Variazione delle rimanenze di magazzino

- Variazione dei crediti verso clienti
- + Variazione dei debiti verso fornitori
- Variazione dei ratei e risconti attivi
- + Variazione dei ratei e risconti passivi
- Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

- + Interessi incassati
- Interessi pagati
- Imposte sul reddito pagate
- + Dividendi incassati
- Utilizzo dei fondi

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni immateriali

- Investimenti
- + Prezzo di realizzo dei disinvestimenti

Immobilizzazioni materiali

- Investimenti
- + Prezzo di realizzo dei disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

- Investimenti
- + Prezzo di realizzo dei disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

- Investimenti
- + Prezzo di realizzo dei disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

- + Variazione dei debiti verso banche a breve termine
- + Accensione di finanziamenti
- Rimborso di finanziamenti

Mezzi propri

- + Aumento di capitale a pagamento
- Dividendi e acconti su dividendi pagati
- Variazione per acquisto o cessione di azioni proprie

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

3. Effetti delle novità fiscali

La redazione del bilancio dell'esercizio 2015 deve, inoltre, considerare, come anticipato, l'impatto dell'entrata in vigore di alcune significative disposizioni tributarie:

- il "super ammortamento" dei beni strumentali mobili nuovi;
- la previsione di assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci;
- la rivalutazione dei beni d'impresa;
- la deducibilità delle perdite su crediti;
- il credito d'imposta Irap;
- la riduzione dell'aliquota Ires.

3.1. Super ammortamento

L'art. 1, co. 91, della Legge n. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, il **costo di acquisizione** – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è **maggiorato del 40%**.

Fermo restando quanto sopra disposto, ed esclusivamente per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, sono maggiorati del 40% **anche i limiti** rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'**art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir**.

La norma agevolativa **non è, tuttavia, applicabile** agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%**, agli investimenti in **fabbricati e costruzioni**, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge n. 208/2015.

La suddetta novità normativa è, pertanto, suscettibile di produrre un **effetto sul bilancio d'esercizio 2015**, ma limitatamente alle **voci relative alle imposte**: in altri termini, **non incide sulla determinazione delle quote di ammortamento da imputare a conto economico**, alla voce B.10.b) – in quanto esse sono calcolate secondo il piano di ammortamento civilistico del bene, definito sulla base della vita utile economica e tecnica dello stesso – né dei canoni di *leasing* da iscrivere, in base al principio di competenza, nella precedente voce B.8). In altri termini, la maggiorazione del 40% – del costo fiscale del bene, ai fini della deduzione della quota di ammortamento, o del canone di *leasing* – deve essere gestita **esclusivamente come variazione extracontabile**, da operare in diminuzione del reddito d'impresa, in sede di dichiarazione dei redditi:

in tal senso, si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, nel corso del Telefisco 2016, secondo cui *"la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio"*.

Si ricorda, inoltre, che l'agevolazione in parola produce un effetto sulla determinazione dell'Ires del periodo d'imposta 2015 soltanto se l'investimento nei predetti beni è stato effettuato in tale esercizio – secondo il criterio individuato dall'art. 109 del Tuir, rilevando, quindi, la data di consegna o spedizione del bene – e **il bene è entrato in funzione entro la chiusura** dello stesso. Ad esempio, se l'investimento è stato effettuato il 18 dicembre 2015, ma il bene nuovo strumentale è entrato in funzione il 7 gennaio 2016, il diritto alla deduzione della relativa quota di ammortamento, compresa la maggiorazione del 40%, è maturato secondo i principi generali dell'art. 102 del Tuir e, pertanto, unicamente a partire dal periodo d'imposta 2016. In altre parole, la società non può immediatamente usufruire dell'agevolazione nell'esercizio di effettuazione dell'investimento (2015), ma **deve attendere il periodo d'imposta di effettiva entrata in funzione del bene** (2016): al ricorrere di tale ipotesi, l'eventuale quota di ammortamento imputata al conto economico dell'esercizio 2015, andrebbe ripresa a tassazione – mediante una **variazione in aumento di pari importo**, in sede di dichiarazione dei redditi – generando altresì i presupposti per la rilevazione delle corrispondenti **imposte anticipate**, coerentemente con il principio contabile nazionale Oic 25.

Diversamente, con riferimento agli **investimenti agevolabili effettuati dal 15 ottobre 2015 sino alla data di chiusura dell'esercizio, entrati in funzione in tale periodo**, si potrebbero verificare effetti contabili e fiscali differenti, a seconda che la quota di ammortamento civilistica, imputata al conto economico dell'esercizio 2015, sia inferiore, pari o superiore alla quota di ammortamento deducibile in base alla misura definita dal D.M. 31 dicembre 2008. Sotto il primo profilo, se **l'ammortamento civilistico è inferiore o pari a quello massimo fiscale** individuato da tale decreto, tale importo è integralmente deducibile, ovvero vi è un perfetto allineamento civilistico-fiscale, e dunque non deve essere operata alcuna variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi: tale circostanza attribuisce, inoltre, il diritto ad effettuare una **variazione in diminuzione** a titolo di "super ammortamento", per un ammontare pari al 40% della quota corrispondente all'aliquota ordinaria, **indipendentemente dall'importo iscritto a conto economico**. Tale comportamento è stato ritenuto corretto anche dall'Agenzia delle Entrate, nel corso del Telefisco 2016: *"In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene"*.

Al contrario, se la quota di ammortamento civilistica, imputata al conto economico dell'esercizio 2015, è **superiore alla misura massima di deduzione fiscale**, individuata dal D.M. 31 dicembre 1988, è necessario effettuare due distinte rettifiche nel modello Unico:

- una **variazione in aumento**, per un importo pari all'**eccedenza di quota di ammortamento civilistico** rispetto a quella ordinaria deducibile fiscalmente. Contestualmente, è necessario rilevare le corrispondenti **imposte anticipate**, in presenza dei presupposti indicati dal principio contabile nazionale Oic 25;
- una **variazione in diminuzione**, pari al 40% della quota ordinaria di ammortamento fiscale. Tale rettifica ha natura permanente, e non temporanea, senza, quindi, generare fiscalità differita.

3.2. Previsione di assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci

L'intenzione della società di avvalersi, entro il 30 settembre 2016, della possibilità offerta dall'art. 1, co. 115-120, della Legge n. 208/2015 – in presenza dei relativi presupposti, illustrati nella **precedente Circolare n. 3/2016**, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento – potrebbe generare alcuni effetti sul bilancio dell'esercizio 2015, nonostante l'assegnazione o la cessione agevolata nei beni ai soci venga effettuata nel periodo di amministrativo 2016. Sul punto si segnala, che la tematica **non è espressamente disciplinata dai principi contabili nazionali Oic**, mentre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – con il **documento CNDCEC "L'assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi" del 14 marzo 2016** – si è soffermato esclusivamente sugli aspetti riguardanti l'esercizio dell'assegnazione, ovvero il 2016, e non il precedente, oggetto della presente Circolare.

A livello interpretativo, in previsione di perfezionare l'operazione di assegnazione o cessione ai soci, la società dovrebbe considerare alcuni specifici aspetti in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2015, quali l'**obbligo di svalutare il bene agevolabile** – qualora ne sussistano i relativi presupposti, esponendo così, tempestivamente, il minor valore certo dello stesso – e la necessità di riclassificarlo, se iscritto tra le immobilizzazioni, nell'attivo circolante. A questo proposito, si ricorda, infatti, che l'immobilizzazione destinata alla vendita deve essere **riclassificata nell'attivo circolante**, e non deve più essere assoggettata ad ammortamento, se sussistono i seguenti requisiti (Oic 16, par. 19):

- il bene è **vendibile alle condizioni in cui si trova** al momento della data di riferimento del bilancio;
- il bene **non richiede modifiche sostanziali** per poter essere venduto;
- **la vendita è altamente probabile**, considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni di mercato;
- la vendita **deve avvenire nel breve periodo**.

L'immobilizzazione destinata alla vendita, iscritta nell'attivo circolante, deve essere valutata al **minore** importo tra il **valore netto contabile** (differenza tra costo storico e fondo di ammortamento) e il **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato** (art. 2426, n. 9), c.c.), inteso come il prezzo di vendita del bene nel corso della normale gestione, al netto dei costi diretti di vendita

e dismissione (Oic 16, par. 72). Tale circostanza deve essere precisata nella **nota integrativa** al bilancio d'esercizio, indicando il corrispondente **criterio di valutazione** applicato.

Successivamente, nel corso dell'esercizio 2016, dovranno essere rilevate le specifiche scritture contabili afferenti l'operazione di assegnazione dei beni ai soci, individuati da due specifici atti:

- la **delibera di assegnazione del bene**, mediante il quale la società riduce il patrimonio netto, assumendo contestualmente l'impegno – e, quindi, un debito – nei confronti dei soci, per il valore di assegnazione (l'utilizzo del valore contabile impedirebbe di fornire un'informativa rappresentativa della reale attribuzione ai soci);

Riserva	a	Debiti verso soci per assegnazione
---------	---	------------------------------------

- l'**esecuzione della delibera di assegnazione del bene**, mediante lo storno del predetto debito verso soci e delle voci afferenti il bene assegnato (si supponga che si tratti di un fabbricato);

Diversi	a	Fabbricato
Debiti verso soci per assegnazione		
Fondo ammortamento fabbricato		

Peraltro, la predetta scrittura contabile necessita di un'integrazione, qualora – come spesso accade – l'assegnazione venga effettuata ad un **valore di mercato diverso da <quello contabile**. A questo proposito, secondo l'impostazione del predetto **documento CNDCEC**, si dovrebbero effettuare le seguenti registrazioni alternative:

- se **il valore di mercato è superiore a quello contabile**, l'eccedenza rappresenta una **plusvalenza** (oppure, nel caso del bene merce, un provento) – nonostante derivi da un rapporto tra la società e i propri soci, e non coinvolga soggetti terzi – da iscrivere a **conto economico**, nella **voce A.5**), in quanto nel bilancio dell'esercizio iniziato il 1° gennaio 2016, come anticipato, non è più prevista, l'area straordinaria. Tale componente positivo di reddito non è imponibile ai fini dell'Ires e dell'Irap, in quanto già soggetto ad un tributo sostitutivo di tali imposte;

Diversi	a	Diversi
Debiti verso soci per assegnazione		Fabbricato
Fondo ammortamento fabbricato		Plusvalenza

- se **il valore di mercato è inferiore a quello contabile** (circostanza, peraltro, limitata, in quanto il minor valore corrente dovrebbe già risultare recepito nel bilancio dell'esercizio 2015), la differenza costituisce una **minusvalenza** (oppure, nell'ipotesi del bene merce, un onere) da imputare a **conto economico**, nella **voce B.14**). La minusvalenza **non è deducibile**, in virtù del combinato disposto degli artt. 86 e 101 del Tuir, a differenza dell'onere derivante dall'assegnazione del bene merce, come desumibile dall'art. 85, co. 2, del Tuir.

Diversi	a	Fabbricato
---------	---	------------

Debiti verso soci per assegnazione
Fondo ammortamento fabbricato
Minusvalenza

Diversamente, nel caso alternativo di **cessione del bene al socio**, non si avrebbe alcuna riduzione di riserva, né un debito verso il socio, bensì un **credito** verso lo stesso, sulla base del **corrispettivo** pattuito: ferma restando la possibile emersione di una **plusvalenza** o **minusvalenza** – da imputare a conto economico, nelle voci, rispettivamente, A.5) o B.14) – qualora il prezzo di cessione sia superiore o inferiore al valore contabile netto del bene.

3.3. Rivalutazione dei beni d'impresa

L'art. 1, co. 889-895, della Legge n. 208/2015 ha riproposto la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni di controllo e collegamento**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014**. In particolare, tale disciplina è applicabile ai seguenti elementi patrimoniali:

- le **immobilizzazioni materiali** (terreni e fabbricati, beni mobili iscritti nei pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- le **immobilizzazioni immateriali**, limitatamente ai beni costituenti diritti giuridicamente tutelati, come quelli aventi ad oggetto i brevetti industriali, l'utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni e licenze, i marchi, il *know-how* ed altri diritti simili iscritti nell'attivo patrimoniale, oppure completamente ammortizzati, purché siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- le **partecipazioni**, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in **società controllate e collegate** a norma dell'art. 2359 c.c..

Sono, pertanto, **esclusi dalla rivalutazione**:

- i **beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa** (materie prime, merci, prodotti finiti, ecc.). Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, in occasione della precedente norma di rivalutazione (art. 1, co. 140-146, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva osservato che – per ragioni di ordine logico-sistematico, e coerentemente con quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione – l'esclusione dalla disciplina riguarda **tutti i beni-merce**, a dispetto della norma che fa riferimento esclusivamente agli immobili iscritti tra le rimanenze di magazzino (C.M. 4 giugno 2014, n. 13/E, par. 1);
- l'**avviamento**, i **costi pluriennali** e i **beni monetari** (denaro, crediti e obbligazioni, comprese quelle convertibili);
- le **partecipazioni diverse da quelle di controllo e collegamento** ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che comunque non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati (art. 2, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162) – compresi quelli aventi costo unitario inferiore ad euro 516,46 – e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo patrimoniale del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014: conseguentemente, **non è prospettabile la rivalutazione per i beni in *leasing* riscattati durante l’anno 2015**. I beni detenuti in locazione finanziaria possono, infatti, essere rivalutati dall’utilizzatore esclusivamente qualora il diritto di riscatto sia stato esercitato entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 (art. 2, co. 3, del D.M. n. 162/2001).

Metodologia di rivalutazione

In presenza di tali presupposti, la società può procedere alla rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, da effettuare nel bilancio dell’esercizio 2015, ovvero per quello successivo al periodo amministrativo in corso al 31 dicembre 2014, e il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2016: l’iscrizione di tali maggiori valori – la cui **contropartita contabile** è rappresentata da una voce di patrimonio netto (“Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015”) – deve essere annotata nella **nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2015**, nonché nel relativo inventario. A questo proposito, si ricorda che, sotto il profilo contabile, la rivalutazione dei beni d’impresa, può essere effettuata secondo tre metodologie alternative, individuate dall’art. 5 del D.M. n. 162/2001:

- la **rivalutazione del solo costo storico**, che richiede un’attenta analisi, in quanto – oltre a determinare, nell’ipotesi dell’invarianza dei coefficienti, un allungamento del processo di ammortamento, da gestire anche nella nota integrativa al bilancio – comporta alcuni rilevanti effetti futuri, quali l’iscrizione a conto economico di maggiori quote di ammortamento dal 2016, nonché l’innalzamento, dal periodo d’imposta 2018, del livello minimo presuntivo dei ricavi e del reddito di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il co. 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che – in sede di applicazione del *test* di operatività – i beni devono essere considerati sulla base del loro costo fiscale, determinato a norma dell’art. 110, co. 1, del Tuir, che, a partire dall’esercizio 2018, include anche la rivalutazione eseguita nel bilancio 2015;

Bene	a	Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015
------	---	---

- la **riduzione del fondo di ammortamento**, che consente di evitare le penalizzazioni tributarie prospettiche di cui al punto precedente, poiché il costo fiscale rimane invariato, pur essendosi incrementato il valore netto contabile del bene;

Fondo ammortamento bene	a	Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015
-------------------------	---	---

- la **rivalutazione proporzionale del costo storico e del fondo di ammortamento**, che consente di mantenere inalterati i coefficienti e la durata del processo di ammortamento. A questo proposito, si ricorda che il costo rivalutato del bene non può mai superare il valore di sostituzione

dello stesso, intendendosi per tale il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, ovvero il valore attuale del cespite incrementato degli oneri di ripristino della propria originale funzionalità (C.M. n. 13/E/2014, par. 3).

Bene	a	Diversi
		Fondo ammortamento bene
		Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015

È, inoltre, necessario rispettare il **limite massimo della rivalutazione**, costituito dal **valore economico del bene**, a norma dell'art. 11 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono, in alcun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in virtù del loro "valore corrente" – identificato in forza delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati – o "valore interno", in ragione della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del cespite nell'impresa. Gli **amministratori** e i **sindaci**, ove nominati, devono, pertanto, indicare – nelle rispettive relazioni al bilancio – i criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni, nonché attestare che il valore rivalutato iscritto nell'attivo patrimoniale non eccede quello effettivamente attribuibile ai beni: i componenti dell'organo di gestione sono, inoltre, tenuti ad annotare la rivalutazione effettuata nella nota integrativa al bilancio e nell'inventario, indicando il costo originario del bene rivalutato, nonché le precedenti rivalutazioni eventualmente eseguite in applicazione di disposizioni speciali.

Effetti fiscali della rivalutazione

L'art. 1, co. 892, della Legge n. 208/2015 stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, gli effetti dell'iscrizione dei maggiori valori – operata nel bilancio dell'esercizio 2015, ed assoggettata ad imposta sostitutiva – si producono dal terzo periodo d'imposta successivo (**2018**, nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), **per il calcolo dell'importo deducibile delle quote di ammortamento**, nonché delle **spese di manutenzione e riparazione ordinaria** (art. 102, co. 6, del Tuir).

L'efficacia fiscale della rivalutazione è, tuttavia, differita al quarto periodo d'imposta successivo (**2019**, per i contribuenti "solari"), ai fini della **determinazione delle plusvalenze e minusvalenze**, derivanti da operazioni di cessione a titolo oneroso – comprese quelle effettuate nell'ambito del *lease back* (C.M. 19 marzo 2009, n. 11/E) – del bene rivalutato, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 1, co. 893, della Legge n. 208/2015).

Imposta sostitutiva

La rivalutazione dei beni d'impresa introdotta dall'art. 1, co. 889-896, della Legge n. 208/2015 –

analogamente a quella prevista dall'art. 1, co. 140-146, della Legge n. 147/2013 – non consente di effettuare l'iscrizione dei maggiori valori esclusivamente ai fini civilistici (C.M. n. 13/E/2014, par. 6). È, infatti, stabilita la **necessità di attribuire il riconoscimento fiscale alla rivalutazione**, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva, nella seguente misura:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12%, con riguardo ai beni non ammortizzabili.

Il **saldo attivo della rivalutazione** può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%. Per effetto dell'affrancamento, la riserva di rivalutazione è **liberamente distribuibile a partire dal 2016**, e non concorre, quindi, a formare il reddito imponibile della società che procede alla distribuzione: la distribuzione comporta, in capo al socio, l'assoggettamento a tassazione dell'importo percepito, trattandosi di **riserve di utili**, secondo le regole ordinariamente previste per l'imposizione dei dividendi. Si ricorda altresì che l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non produce, invece, effetti sul differimento del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni, in conseguenza della rivalutazione, in conseguenza della rivalutazione, in quanto la relativa disciplina non prevede alcuna deroga in merito.

In caso di **mancato affrancamento del saldo attivo di rivalutazione**, quest'ultimo è soggetto a tassazione soltanto in caso di distruzione ai soci, e costituisce una **riserva in sospensione d'imposta**: in tale ipotesi, si genera una differenza temporale, con l'effetto che sarebbe altresì necessario rilevare le corrispondenti **imposte differite**, a diretta riduzione della riserva di rivalutazione, senza, quindi, transitare a conto economico.

Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015	a	Fondo imposte differite
---	---	-------------------------

A questo proposito, si ricorda, tuttavia, che l'**Oic 25** consente – in deroga al principio generale – di **non rilevare le imposte differite**, qualora vi siano **scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci**, da valutarsi nel caso concreto, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di **altre riserve** di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione d'imposta ai fini della distribuzione;
- la **composizione del patrimonio netto**, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali abbiano già scontato l'imposta.

Le **imposte sostitutive** relative ai maggiori valori e, eventualmente, all'affrancamento della riserva di rivalutazione non devono essere imputate al conto economico dell'esercizio 2015, bensì a **diretta diminuzione della "Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015"**.

Riserva di rivalutazione ex Legge n. 208/2015	a	Debiti tributari
---	---	------------------

Il corrispondente debito tributario deve essere assolto in un'**unica soluzione** entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale

la rivalutazione è eseguita (16 giugno 2016, nel caso di contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare): gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

3.4. Perdite su crediti

L'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015 – applicabile a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, ovvero dal 2015 per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare – ha aggiunto il **co. 5-bis dell'art. 101 del Tuir**, stabilendo una specifica regola di deducibilità applicabile ai **crediti di modesta entità** oppure a quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a **procedure concorsuali italiane**, o **estere equivalenti**, o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o pubblicato, presso il registro delle imprese, un piano attestato di risanamento: la deduzione della perdita sui crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche qualora tale iscrizione avvenga in un **periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli **elementi certi e precisi** o il debitore si considera **assoggettato a procedura concorsuale**, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla **cancellazione del credito dal bilancio**.

Crediti di modesta entità

L'art. 101, co. 5, del TUIR stabilisce, tra l'altro, che gli elementi certi e precisi della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti *"quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito"*. Al fine di accedere al beneficio della deducibilità, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, due condizioni:

- il **termine di scadenza** del proprio pagamento è **decorso da almeno sei mesi**;
- è di modesta entità, ovvero non supera l'importo di **euro 5.000** per le imprese di più rilevante dimensione – individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 – ed **euro 2.500** negli altri casi.

Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, che la perdita sia stata imputata a conto economico: come anticipato, **l'art. 101, co. 5-bis, del Tuir** – introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 – stabilisce, con riguardo ai crediti di modesta entità, che *"la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi [...] sempreché l'imputazione non*

avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio".

Tale regola di deducibilità è applicabile anche ai **crediti il cui semestre di anzianità sia maturato anteriormente all'esercizio 2012**, e la cui perdita sia imputata a **conto economico** – in ossequio ai corretti principi civilistici e contabili – nel **periodo amministrativo 2015** (o successivi): la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta un *dies a quo* per la deduzione della perdita su crediti, esplicando, pertanto, i propri effetti anche nel caso in cui la scadenza dei 6 mesi si sia verificata nel 2015 (oppure in un periodo amministrativo futuro) e l'imputazione a conto economico, anche sotto forma di svalutazioni, sia già stata effettuata precedentemente (C.M. 4 giugno 2014, n. 4/E, par. 5).

Esempio

La Alfa s.r.l., **impresa di non rilevanti dimensioni**, presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale, rispettivamente, di euro 800 ed euro 1.000 scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta 2015, e un altro credito di euro 1.200 per il quale tale requisito temporale risulterà verificato soltanto nell'anno 2016.

Nell'esercizio 2015, l'impresa, in **assenza di imputazione a conto economico**, non deduce la perdita di euro 1.800, con l'effetto che nel 2016 potrà dedurre sia la perdita di euro 1.800 – relativa ai crediti la cui modesta entità, e avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2015 – che quella riferita al credito di euro 1.200, purché risulti soddisfatta la condizione dell'imputazione a conto economico (art. 101, co. 5-*bis*, del Tuir). A questo proposito, si ricorda che la C.M. 1 agosto 2013, n. 26/E ha precisato che per "**previa imputazione a conto economico**" si intende anche il caso della svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente, coerentemente con quanto previsto nella **C.M. 20 giugno 2012, n. 26/E**. Conseguentemente, nell'ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita rileva fiscalmente dal periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986: l'art. 13, co. 3, del D.Lgs. n. 147/2015 ha, infatti, stabilito che la predetta disposizione del Tuir si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità deducibili a decorrere dai periodi d'imposta in cui sussistono elementi certi e precisi *"ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi Contabili"*.

3.5. Credito d'imposta Irap

L'art. 1, co. 21, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito che – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – ai soggetti passivi Irap, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a partire dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al **10% dell'Irap lorda**. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisca una **sopravvenienza attiva**, che **concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa**, ai sensi dell'art. 88 del Tuir"* (C.M. 19 febbraio 2015, n. 6/E). Sul punto, si osserva, tuttavia, che – sotto il profilo civilistico – tale componente di reddito **non è qualificabile come una sopravvenienza attiva**, in quanto costituisce una mera rettifica dell'Irap lorda: in tal senso, si veda anche l'**Oic 12, par. 106**, secondo cui la voce 22) del conto economico *"comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio"*. In altri termini, così come le imprese che hanno diritto alla deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap ottengono un minor carico fiscale, ai fini del tributo regionale, allo stesso modo le società che hanno diritto al 10% di credito ottengono una **riduzione dell'ammontare dovuto a titolo di tributo regionale**: tale credito d'imposta non riduce, infatti, i costi derivanti dall'attività caratteristica – come le spese per il personale – bensì l'ammontare dell'Irap dovuta.

3.6. Riduzione dell'aliquota Ires

L'art. 1 co. 61 della L. 208/2015 ha modificato l'art. 77 co. 1 del Tuir, stabilendo – a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i **periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016** – la **diminuzione dell'aliquota Ires dal 27,50% al 24%**. Tale novità normativa potrebbe comportare degli effetti già sul bilancio dell'esercizio 2015, con riguardo alla determinazione delle **imposte anticipate e differite relativa ai disallineamenti civilistico-fiscali che non si assorbiranno entro il 31 dicembre 2016**, comprese quelle stanziare in esercizi precedenti. Si pensi, ad esempio, alla rateizzazione fiscale – ai sensi dell'art. 86, co. 4, del Tuir – della **plusvalenza di euro 125.000 conseguita nel periodo d'imposta 2014**, in quote costanti nel quinquennio 2014-2018, con conseguente assoggettamento all'Ires nell'esercizio 2014 per soli euro 25.000: i restanti euro 100.000, da tassare per euro 25.000 in ognuno dei successivi quattro periodo d'imposta, hanno comportato – nel bilancio dell'esercizio 2014 – la rilevazione di imposte differite Ires per euro 27.500 ($27,50\% * \text{euro } 100.000$). Ora, in virtù della novità normativa, l'aliquota Ires del 27,50% sarà applicabile solo sulle quote di plusvalenza differite agli esercizi 2015 e 2016 ($27,50\% * \text{euro } 25.000 = \text{euro } 6.875$ per ognuno dei due periodi d'imposta), mentre la parte differita ai periodi d'imposta 2017 e 2018 sarà tassata sulla base della nuova aliquota Ires del 24%, ovvero euro 6.000 ($24\% * \text{euro } 25.000$) di Ires per ognuno di tali periodi d'imposta, anziché euro 6.875 come originariamente stanziato. Conseguentemente, sarà necessario **rideterminare il fondo imposte differite Ires al 31 dicembre 2015** relativo alla plusvalenza – dopo aver scomputato la parte di Ires relativa al periodo d'imposta 2015 (euro 6.875) – **riducendolo da euro 20.625 ad euro 18.875**:

- quota imponibile nel periodo d'imposta 2016: $1/5 * \text{euro } 125.000 * 27,50\% = \text{euro } 6.875$;
- quota imponibile nel periodo d'imposta 2017: $1/5 * \text{euro } 125.000 * 24\% = \text{euro } 6.000$ (anziché euro 6.875);
- quota imponibile nel periodo d'imposta 2018: $1/5 * \text{euro } 125.000 * 24\% = \text{euro } 6.000$ (in luogo di euro 6.875).

Considerazioni analoghe possono essere sviluppate con riferimento alle **imposte differite da rilevare a partire dall'esercizio 2015**, oppure con riguardo alle **imposte anticipate stanziare o da rilevare** (a causa di perdita fiscali riportabili, eccedenze di interessi passivi indeducibili, RoI, spese di manutenzione e riparazione ordinaria, ecc.) – qualora sussistano i presupposti previsti dal **Oic 25** – i cui effetti impositivi si manifesteranno a partire dal 1° gennaio 2017, in virtù del riassorbimento delle differenze temporanee che li hanno generati. Il predetto principio contabile nazionale, al **par. 91**, stabilisce, infatti, che:

- la valutazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio, applicando le **aliquote fiscali** che si prevede saranno **applicabili nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno**, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio;
- la società apporta **adeguate rettifiche in caso di variazione dell'aliquota fiscale** rispetto agli esercizi precedenti, se la **norma di legge** che modifica l'aliquota è **già stata emanata alla data di riferimento del bilancio**.